



COMUNE DI LINAROLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 18/12/2019

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2019 – DATI RIFERITI AL 2018

L'anno 18/12/2019, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 19:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Frascini il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FRASCHINI PAOLO MARIO	X		7	ROSSIN CHIARA	X	
2	VIDE' SIMONA	X		8	CARRIERO ALESSANDRO WILLIAM	X	
3	PENNA MARIA LINDA	X		9	GNOCCHI FABRIZIO		X
4	FURIOSI VALENTINO LEONARDO	X		10	PATE' RENZO	X	
5	SIGNORELLI FABIO	X		11	GARBELLI BENEDETTA MARIA	X	
6	TICLI FRANCESCO	X					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2019 – DATI RIFERITI AL 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del D.Lgs 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D.Lgs 100/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 del citato D.Lgs 175/2016, impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

CONSIDERATO altresì che il D.Lgs 175/2016 prevede inoltre la dismissione della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

RILEVATO, in particolare, che i limiti ed anni di riferimento per la dismissione di cui al precedente punto sono stabiliti come segue:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro trova applicazione a partire dall'anno 2020, sul triennio 2017 -2019 (articoli 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies del TUSPP);

CONSIDERATO che l'articolo 20 del D.Lgs 175/2016, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" e che per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater del D.Lgs 175/2016 differenzia le modalità applicative, disponendo che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);

DATO ATTO CHE risulta obbligatorio dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSPP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, dello stesso TUSPP;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000 in materia di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che l'articolo 24 del D.Lgs 175/2016 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie e che tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/09/2017;

PRESO ATTO che:

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (commi 611 e 612, articolo 1 della legge 190/2014);
- l'art. 20 del D.Lgs 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- il comma 11 dell'articolo 26 del TUSPP ha stabilito che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" anno 2018 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13/12/2018;

DATO ATTO che a seguito della revisione 2015 e quelle del 2017 e 2018, il Comune di Linarolo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- ASM PAVIA S.p.A. 0,01115% partecipazione ASM (partecipazione diretta);
- CAP HOLDING SPA 0,0974% partecipazione(partecipazione diretta);

DATO ATTO che il Comune di Linarolo non ha rappresentanti nelle società partecipate e pertanto non si è proceduto alla compilazione delle relative schede;

DATO ATTO che la società Asm Pavia SpA ha provveduto al deposito del bilancio di esercizio 2018 presso il Registro delle imprese in formato XBRL;

PRESO ATTO che in relazione alle partecipazioni in portafoglio, ed in applicazione dei criteri dettati dal D.Lgs 175/2016, il Servizio Finanziario dell'ente ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2019, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione tecnica inerente le società partecipate predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione economico – finanziaria, regolarmente depositato agli atti;

DATO ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti 10 (dieci) espressi dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi, con voti 10 (dieci) espressi dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Paolo Mario Frascini

il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano